



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello avanzato da Ioime Luigi ad altri avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso con la quale erano stati respinto i ricorsi, poi riuniti, dagli stessi proposti nei confronti della società indicata in epigrafe di cui erano dipendenti con mansioni di conducente avente ad oggetto il riconoscimento di lire 500.000 annue quale premio di produzione dell'accordo integrativo regionale per la Campania del 15/3/1988 e di lire 120.000 mensili quale indennità prevista dall'accordo stipulato il 5/7/94 tra la predetta regione e le oo. ss. Ritenevano i giudici di appello che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, gli accordi integrativi regionali per la Campania erano applicabili ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le parti in virtù d'inequivoco e prolungato recepimento implicito avendo la società percepito per oltre dieci anni e quindi per l'intero periodo interessato dalla

A handwritten signature, possibly reading 'M. A.', written in dark ink.



controversia, le quote di contributo dalla regione Campania espressamente riguardanti il premio di produzione e l'indennità mensile rispettivamente previsti dai predetti accordi, così dimostrando di aver aderito i fatto alle richiamate stipulazioni integrative regionali.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione sostenuto da due motivi di censura.

Parte intimata resisteva all'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di gravame parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e di devoluzione al giudice di appello dell'oggetto perimetrato dai motivi d'impugnazione (artt. 112, 324, 346 cpc in relazione all'art. 360 n.4 cpc) ., assume che la Corte territoriale in punto di ritenuta adesione implicita ai contratti collettivi integrativi da parte di essa società non ha tenuto conto che la controparte in sede di appello non aveva censurato la sentenza di primo grado che era pervenuta a diverse conclusioni



limitandosi a sostenere la tesi alternativa dell'indebito arricchimento.

Il mezzo è infondato.

Rileva in proposito la stessa Corte di appello che lamentavano gli appellanti che il primo giudice aveva erroneamente valutato le risultanze della esperita prova testimoniale ritenendo la non applicabilità degli accordi integrativi citati e tanto solo sulla base della dubbia testimonianza resa da Celi Marcello secondo cui la F.lli Cerella sas avrebbe restituito alla regione Campania le somme ricevute per il pagamento delle spettanze oggetto di controversia.

E' evidente pertanto che gli appellanti - attuali resistenti- hanno censurato la sentenza di primo grado anche sotto il profilo della ritenuta inapplicabilità dei contratti integrativi, rilevando al riguardo la idoneità a tal fine proprio della testimonianza del Celi Marcello, testimonianza questa , invece, diversamente apprezzata dai giudici di appello.

Peraltro nell'atto di appello è esplicitamente dedotto che la prova per testi ha fatto emergere

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'A' with a small 'd' or 'e' at the top right.



chiaramente l'esistenza in capo alla controparte dell'adesione agli accordi.

Con la seconda censura parte ricorrente denunciando insufficiente e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione degli artt. 1326, 1372, 2067, 2069 cc., assume che i giudici di secondo grado erroneamente hanno ritenuto la implicita adesione sulla base di un comportamento assunto nei confronti di un terzo, atteso che l'omesso versamento delle somme di cui ai contributi in favore dei dipendenti al massimo avrebbe potuto configurare un illecito extracontrattuale e comunque prova la mancanza di un comportamento concludente di adesione al contratto integrativo. Di qui, prospetta la società, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione di cui alla sentenza impugnata che risulta confermata dalla lettera del 28/12/94 con la quale la Regione contesta la perdurante inosservanza dell'accordo integrativo.

D'altro canto, conclude parte ricorrente, il richiamo in sentenza all'ingiustificato

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.



arricchimento era precluso dal divieto di domande nuove in appello.

La censura è infondata.

Invero, questa Suprema Corte ha già ritenuto rilevante ai fini di cui trattasi, il comportamento tenuto nei confronti non direttamente del lavoratore sancendo che la richiesta di avviamento al lavoro inoltrata dall'imprenditore al competente ufficio del lavoro, pur non avendo natura e contenuto negoziali, in quanto l'incontro delle volontà delle parti per la conclusione del contratto di lavoro avviene in un momento successivo alla definizione della procedura amministrativa di avviamento, può tuttavia comportare, nella parte contenente l'impegno dello stesso imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico - normativo previsto dai vigenti contratti collettivi, l'adesione implicita a tali contratti, la cui disciplina è conseguentemente applicabile ai rapporti di lavoro successivamente instaurati, ancorché il datore di lavoro non appartenga ad alcuna delle organizzazioni datoriali stipulanti (V. Cass. 9810/98).



Nella specie, poi, la Regione Campania è uno dei soggetti stipulanti l'accordo e non un soggetto, quindi, completamente estraneo alla regolamentazione del rapporto di lavoro.

D'altro canto, il comportamento tenuto dalla società che si è avvalsa, per circa dieci anni, come accertato dalla Corte di Appello e non contestato dalla stessa società, dei contributi versatele dalla predetta Regione in attuazione degli accordi integrativi di cui trattasi e sul presupposto della loro applicazione non può non rilevare anche ai fini della valutazione degli effetti di siffatto comportamento nei confronti dei lavoratori cui è riferibile la disciplina dell'accordo.

Quanto alla valutazione delle emergenze istruttorie mette conto ribadire che costituisce principio del tutto pacifico (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long vertical stroke.



controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo dell'omissione, dell'insufficienza o della contraddittorietà, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.



Ora applicando al caso in esame la suddetta regola, la quale rende inammissibile in questa sede la rivisitazione del materiale istruttorio per farne discendere una valutazione difforme da quella, coerente e convincente, del giudice del merito, la censura in esame non evidenzia vizi logici della motivazione tali da integrare la ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. risolvendosi la stessa sostanzialmente in una istanza di diversa valutazione delle risultanze istruttorie poste a base della decisione impugnata.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical stroke.

Né, da ultimo, vale la pena di osservare il riferimento nella motivazione della sentenza all'ingiustificato arricchimento costituisce, nella economia della motivazione, una ratio decidendi sì che rispetto alla stessa può porsi un problema di violazione del divieto di domande nuove in appello, atteso che tale riferimento costituisce piuttosto un'argomentazione meramente rafforzativa della sostanziale ratio basata sulla diversa ragione di cui si è detto in precedenza.



Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali rimangono assorbite tutte le altre eccezioni, il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione delle diverse soluzioni cui sono pervenuti i giudici di merito.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/3/08

Il Presidente

Dott. Guglielmo Sciarelli

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi,

16 GIU. 2008

IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533